

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020
314/2020/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE
GUADALAMI, PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME 91/14 NELL'ANNO 2016

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1122^a riunione del 4 agosto 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2015, 574/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 761/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 761/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 841/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 841/2017/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 3 aprile 2017, prot. Autorità 13177, di pari data;
- la comunicazione di Terna, del 14 luglio 2017, prot. Autorità 24090, del 17 luglio 2017 (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 4 agosto 2017, prot. Autorità 26703, dell'8 agosto 2017 (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna, dell'1 febbraio 2019, prot. Autorità 2739, del 4 febbraio 2019 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del giorno 11 febbraio 2020, prot. Autorità 4861, di pari data;
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 23 marzo 2020, prot. Autorità 10279, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Enel Produzione, dell'11 maggio 2020, prot. Autorità 15126, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle citate unità (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo considerato;
- ai sensi del regime 91/14, il Corrispettivo è riconosciuto per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione

521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06);

- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- conseguentemente, nell'anno 2016, il regime 91/14 è stato applicato per il periodo compreso tra il giorno 1 gennaio e il giorno 27 maggio, senza soluzione di continuità (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2016);
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14, che include, tra le altre, l'impianto Guadalami di Enel Produzione;
- con la deliberazione 761/2016/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da Enel Produzione, ai sensi del combinato disposto dei commi 3.1, lettera aa), e 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo trimestre dell'anno 2016 per l'impianto Guadalami;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera z), e 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione Enel, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, in relazione all'impianto Guadalami;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da Enel Produzione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali soggetti al regime 91/14 per il periodo di riferimento dell'anno 2016, ivi incluso l'impianto Guadalami;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera bb), e 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni del regime 91/14;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da Enel Produzione nei

- documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
 - il combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale che è soggetto al regime 91/14 senza essere ammesso al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06 siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso medio storico di indisponibilità dell'impianto medesimo risulti inferiore al minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dello stesso anno nella quale è stato applicato il regime 91/14;
 - con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto Guadalami per il periodo di riferimento dell'anno 2016; i citati dati sono stati elaborati applicando degli adattamenti alla relativa metodologia di calcolo, al fine di tenere conto di alcune specificità degli impianti di pompaggio evidenziate da Enel Produzione ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi per eccesso d'indisponibilità;
 - con la seconda comunicazione Enel, Enel Produzione ha fornito le informazioni integrative richieste con lettera DMEA, in merito al contenuto dell'istanza di reintegrazione avanzata con la prima comunicazione Enel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Enel Produzione con la prima comunicazione Enel, come integrata con la seconda comunicazione Enel, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Guadalami per il periodo di riferimento dell'anno 2016, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia;
 - b) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di Enel Produzione non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - c) i ricavi di cui ai commi 4.4 e 65.3;
 - d) ricavi di cui al combinato disposto dei commi 3.1, lett. o) e 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;
 - e) i proventi da remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - f) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a Enel Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Guadalami, il Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 31 agosto 2020;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad Enel Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini